

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

Sez. Lavoro

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

(redatto ai sensi art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014)

Nell'interesse della

■ rappresentata e difesa, giusta procura contenuta nella medesima busta telematica del presente dall'Avv. Teresa Starvaggi (C.F. STRTRS96C69I199Z) del Foro di Patti, elettivamente domiciliata presso lo Studio sito in via Michele Amari n.3/e, Sant'Agata di Militello (ME), la quale, ai fini delle comunicazioni, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.teresastarvaggi@pec.it

- Ricorrente

CONTRO

- **L'Istituto Comprensivo Capizzi – Cesarò** (C.F. 80012730836), in persona del Dirigente *pro tempore*, dott.ssa Patrizia Muscolino, con sede legale in Via Roma n. 10, 98031, Capizzi (ME); con indirizzo pec meic813006@pec.istruzione.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina** (C.F. 80018500829) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122, Messina (ME); con indirizzo pec uspmc@postacert.istruzione.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia - Direzione Generale** (C.F. 80018500829) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via G. Fattori, 60 – 90146, Palermo (PA); con indirizzo pec drsi@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del



Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l'avv.ra distrettuale di Stato sita in Messina alla Via Giuseppe d'Alì, 65, 98164, Messina (ME); indirizzo pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it.

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Messina, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

- *Controinteressati*

◇◇◇

Oggetto: Ricorso avverso il decreto di rettifica del punteggio del 10.10.2024 (doc.1) e risoluzione del rapporto di lavoro del 7.10.2024 dell'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò (doc.2). Accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, nonché il riconoscimento giuridico dell'integrale punteggio per il servizio svolto nei tre giorni di servizio di cui al contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2024. Conseguentemente, per la rettifica del punteggio e della posizione in tutte le graduatorie degli Istituti della provincia di Messina.

IN FATTO

- I. La [REDACTED] presentava, in data 6 giugno 2024 domanda di Conferma/Aggiornamento per il triennio 2024-2027 (doc.3), della precedente domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 (doc. 4), per il personale ATA;
- II. A seguito della superiore domanda, in data 12.09.2024, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Capizzi- Cesarò, dott.ssa Patrizia Muscolino, pubblicava



nell'albo on line del sito istituzionale le graduatorie definitive in ordine ai profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, e la ricorrente si collocava alla posizione n. 89 in riferimento al profilo di **Collaboratore Scolastico** con punteggio pari a 17,45, calcolato sommando i 9,20 del "punteggio titolo accesso", 1,25 punti per "punteggio titoli culturali" e 7 punti per "punteggio titoli di servizio"; mentre, quale **Assistente Amministrativo**, si collocava alla posizione n. 195 con punteggio 15,35 calcolato sommando i 9,20 del "punteggio titolo accesso", 4,75 punti per "punteggio titoli culturali" (di cui punti 2 laurea- 1,50 attestato Asacom - 1 attestato dattilografia- 0,25 certificazione informatica) e 1,40 punti per "punteggio titoli di servizio;

III. la ricorrente, quindi, veniva inserita nella graduatoria di istituto di terza fascia personale ATA, secondo il punteggio sopra indicato;

IV. in data 08/10/2024, la [REDACTED] veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il personale del comparto istruzione e ricerca, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale collaboratore scolastico;

V. in conseguenza di quanto sopra, la ricorrente sottoscriveva il contratto in data 8.10.2024 (doc.5) con l'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò, presso la sede di Cesarò, in qualità di personale A.T.A. supplente temporaneo per la sostituzione di [REDACTED] assente dal 07/10/2024 al 13/10/2024, con decorrenza dal 08/10/2024 e cessazione al 11/10/2024, per n. 36 ore settimanali di servizio presso la sede della Scuola Elementare di Cesarò, e nell'occasione consegnava all'Ufficio competente la documentazione a supporto della domanda presentata (doc.6);

VI. in data 10/10/2024, a mezzo mail, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Patrizia Muscolino, comunicava alla ricorrente, con nota prot 5854 (cfr . doc.1), un decreto di rettifica delle graduatorie d'Istituto per il triennio 2024/2027, con il quale veniva ridotto, senza addurre alcuna motivazione, il punteggio dalla stessa conseguito per



il profilo di collaboratore scolastico da 17,45 a 16,45 e per il profilo di assistente amministrativo da 15,35 a 13,85;

VII. subito dopo, sempre il 10.10.2024, il Dirigente Scolastico comunicava alla ricorrente, a mezzo mail, la **nota prot. 5876** del 10/10/2024 (cfr. doc.2), il Decreto in Autotutela di annullamento procedura di individuazione avente titolo a supplenza per Rettifica Punteggio, nonché l'annullamento e risoluzione del contratto a tempo Determinato prot.n. 5729 del 08/10/2024;

VIII. con il decreto sopracitato, il dirigente enunciava, altresì, che *"In relazione al servizio prestato dal 08/10/2024 all' 10/10/2024 alla C. S. [REDACTED]*

[REDACTED] è riconosciuto il solo trattamento economico ma non giuridico; pertanto il servizio prestato dal 08/10/2024 al 10/10/2024, per effetto del punteggio errato, sarà considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che alla stessa non potrà essere attribuito alcun punteggio."

IX. a tal punto, [REDACTED] conferiva incarico alla legale al fine di tutelare la propria posizione giuridica e contestare i sopracitati provvedimenti pregiudizievoli, emessi dal Dirigente dell'Istituto Scolastico Capizzi-Cesarò, senza addurre alcuna motivazione;

X. con nota pec del 10.10.2024 (doc. 7) si provvedeva, dunque, ad inoltrare un'istanza di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, al fine di ottenere chiarimenti sulla decurtazione del punteggio operata ai danni della sig.ra Turrisi, indirizzata anche all'Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Centrale, nonché all' Ufficio Scolastico Regionale, Ambito territoriale di Messina;

XI. alla superiore nota riscontrava l'Istituto Scolastico resistente, in persona del Dirigente *pro tempore*, con nota prot. 5980 del 14/10/2024 (doc. 8), nella quale ci si limitava ad affermare che a seguito del controllo sui titoli presentati dalla sig.ra [REDACTED] in realtà il titolo culturale ASACOM (Assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione) non rientra tra i titoli valutabili indicati al punto 3 dell'allegato A/1 del D.M. n. 89 per il profilo di assistente amministrativo, né tra i titoli valutabili indicati al punto 2 dell'allegato A/5 del D.M. 89;



XII. con nota pec del 16/10/2024 (doc.9), si provvedeva ad obiettare a quanto sostenuto nel provvedimento sopra citato, motivando le ragioni della piena validità del certificato prodotto dalla ricorrente. Nello specifico, veniva precisato che nel D.M. 89/2024, rispettivamente per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, viene riconosciuto 1 punto e 1,50 punti, laddove l'istante possieda un attestato di qualifica ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni, ed in ogni caso per tutti i certificati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978;

XIII. nelle more la [REDACTED] si è ritrovata senza lavoro e con un punteggio rettificato al ribasso per il profilo di collaboratore scolastico da 17,45 a 16,45 e per il profilo di assistente amministrativo da 15,35 a 13,85, subendo un enorme pregiudizio atteso che con il punteggio rettificato risulta scavalcata da oltre 50 persone per ciascun istituto scolastico, rischiando verosimilmente di non essere convocata per la stipula di alcun accordo contrattuale;

XIV. appare evidente l'urgenza dell'interesse della ricorrente che ha visto annullato il proprio contratto di lavoro a tempo determinato già espletato con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, e l'impossibilità ad essere nuovamente convocata avendo tale decreto di rettifica modificato *in peius* la posizione in graduatoria.

XV. nel caso di specie, è evidente che l'Istituto Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, del tutto illegittimamente ha omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio dalla stessa meritato e conseguito nel corso degli anni lavorativi e nel contempo non ha rinnovato il rapporto lavorativo sulla scorta di una erronea ed insufficiente motivazione. Senza non considerare che, a seguito della nota trasmessa dalla scrivente difesa del 16.10.2024, l'Istituto Comprensivo non ha più fornito alcun riscontro.

000



La giurisdizione dell'On.le Tribunale adito, in funzione del giudice del lavoro, non può che essere pacifica, oltreché in virtù della normativa e giurisprudenza¹ in materia, anche ai sensi dell'articolo 8 del D.M.89/2024 che espressamente dispone: *“Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*.

Per quanto concerne, invece, la competenza territoriale si rammenta che per le controversie relative ai pubblici dipendenti, l'art. 413 c.p.c., comma 5, come inserito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 40, individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni **quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto all'atto dell'introduzione del giudizio, o a momento della cessazione del rapporto, se il giudizio è introdotto a valle di tale cessazione.** (cfr. ad es. Cass, n. 11831/2002, Cassazione civile sez. VI, 21/05/2015, n.10449).

Per “sede di servizio” deve intendersi quella di “effettivo servizio”, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (v. ad es. Cass. n. 21562/2007, Tribunale Salerno sez. I, 21/02/2018, n.569).

Nel caso di specie, trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e del decreto di annullamento del contratto di lavoro, emessi dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò.

Orbene, atteso che la [REDACTED] ha prestato il proprio servizio di supplenza come collaboratore scolastico, da ultimo, presso la scuola facente parte dell'Istituto

¹ i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale non docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021).



Comprensivo Capizzi-Cesarò, avente sede a Cesarò, via Stradale S. Antonio snc - 98033, per tale controversia risulta essere competente il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro.

DIRITTO

1). ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 241/1990.

Il decreto di rettifica del punteggio ed il successivo decreto di annullamento in autotutela del contratto, entrambi del 10.10.2024, sono stati adottati in palese violazione dell'art. 7 della Legge 241/1990.

Nel caso di specie, il decreto di rettifica del punteggio, e della conseguente posizione in graduatoria, formulata dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, inibendo alla ricorrente di potersi difendere e documentare la validità dei titoli prodotti.

Invero, la ██████████ in data 8 ottobre 2024 prendeva servizio presso l'Istituto Comprensivo Resistente, sottoscriveva il contratto e consegnava le certificazioni richieste dall'Ufficio Competente, dichiarate in sede di domanda di aggiornamento della graduatoria, alle quali non veniva sottoposta alcuna obiezione.

Due giorni dopo, il Dirigente Scolastico, con nota prot 5854 (doc.1), comunicava a mezzo mail il decreto di rettifica delle graduatorie d'Istituto per il triennio 2024/2027, con il quale veniva ridotto, senza addurre alcuna motivazione, il punteggio conseguito dalla ricorrente per il profilo di collaboratore scolastico da 17,45 a 16,45 e per il profilo di assistente amministrativo da 15,35 a 13,85.

Soltanto a seguito della pec inviata tramite la legale, il Dirigente Scolastico, con nota del 14.10.2024, portava a conoscenza l'interessata della ragione della rettifica del punteggio, ossia che il certificato ASACOM, conseguito dalla ricorrente nell'anno 2019, e validato dalle precedenti scuole, non rientrava tra quelli previsti dal D.M. 89/2024 per il riconoscimento di 1 punto per il profilo di collaboratore scolastico e 1,50 per il profilo di assistente amministrativo.



Tuttavia, la superiore motivazione è stata rassegnata solo successivamente all'adozione del provvedimento di rettifica, che aveva già prodotto i propri effetti senza consentire alla sig.ra [REDACTED] di proporre osservazioni e deduzioni al riguardo.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

Da quanto premesso, non v'è dubbio in ordine all'illegittimità dei provvedimenti emessi nei confronti dell'odierna ricorrente e, conseguentemente, il diritto a vedersi nuovamente riconosciuta, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia, con riattribuzione del punteggio ingiustamente decurtato ed ogni conseguente statuizione.

2). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

Altrettanto evidente risulta la violazione del legittimo affidamento che parte ricorrente ha riposto nei confronti delle amministrazioni resistenti.

Nel corso degli ultimi 4 anni, con i titoli in possesso regolarmente conseguiti, la [REDACTED] ha svolto l'attività di collaboratore scolastico, senza riserva alcuna, presentando domanda di inserimento nelle graduatorie, provinciali e di Istituto, con riconoscimento espresso di ogni titolo conseguito.

Invero, come risulta dalla domanda prodotta in atti, nell'anno scolastico 2020/21 e 2022/2023, la [REDACTED] prestava servizio come collaboratore scolastico presso l'istituto E. MAJORANA di Grugliasco (TO) e nell'anno scolastico 2023/24 prestava servizio come collaboratore scolastico presso l'istituto ITC G. SOMMEILLER di Torino (TO).

Con decreto del 03/03/2023 (doc.10), il Dirigente Scolastico dell'ITI MAJORANA di Grugliasco (TO), convalidava il punteggio dichiarato dalla sig.ra [REDACTED] in sede di



domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3° fascia, per il personale ATA triennio 2021/2024, espressamente attribuendo **1,50** e **1** punti per **titoli culturali** rispettivamente per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in virtù della presentazione del certificato ASACOM emesso dall'ESFO in data 30/11/2019, come si evince a pag. 4 della domanda inoltrata il 13 aprile 2021. Dunque, non v'è chi non veda l'incolpevole affidamento della ricorrente riposto nella validità del titolo ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per titoli culturali di cui al punto 3) dell'Allegato A/1 e al punto 2) dell'Allegato A/5 del D.M. 89/2024 vigente.

A riprova di ciò, basta prendere visione del D.M. precedente, n. 50 del 3.03.2021, in cui la valutazione dei titoli di cultura risulta perfettamente sovrapponibile a quella prevista nel D.M. 89/2024, atteso che viene riconosciuto 1 punto per il profilo di collaboratore scolastico in ragione delle qualifiche ottenute al termine di corsi socio assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni, 1,50 punti per il profilo di assistente amministrativo per l'attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Ma v'è di più. Nel D.M. 89/2024 viene ulteriormente statuito, all'art. 2 comma 6, che *"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie."*



In ragione di quanto sopra, non può residuare alcun dubbio in ordine al legittimo affidamento riposto dalla ricorrente nella validità del Certificato ASACOM quale attribuzione di qualifiche rientrante fra i titoli culturali di cui al D.M. 89/2024.

Sul legittimo affidamento, il T.A.R. Lazio con sentenza n. 6855 del 2015 ha osservato che *"Il principio dell'affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all'obbligo di buona fede oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del c.c., conforma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo"*.

Sulla scorta del superiore orientamento, dunque, non potrà che accertarsi, nella fattispecie in esame, la violazione del principio generale del legittimo affidamento e, conseguentemente, l'assoluta illegittimità dell'operato dell'amministrazione con conseguente indubbio pregiudizio per la ricorrente.

3) ILLEGITTIMITÀ NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.

Nel merito, il decreto di rettifica del punteggio e il decreto di annullamento in autotutela del contratto a tempo determinato, si appalesano del tutto illegittimi per le plurime ragioni che si espongono di seguito.

In primo luogo, si censurano i superiori provvedimenti del Dirigente Scolastico del 10.10.2024 per inesistenza della motivazione.

In entrambi i provvedimenti assunti in autotutela, l'amministrazione resistente non palesa le ragioni per cui abbia provveduto alla rettifica del punteggio assegnato alla sig.ra [REDACTED] bensì si limita ad effettuare un generico riferimento alla mancanza di corrispondenza tra i titoli indicati in domanda e quelli consegnati al momento della stipula del contratto di lavoro, senza specificare a quali titoli si riferisca né la ragione del mancato riconoscimento.

Come sopra evidenziato, soltanto a seguito di diffida trasmessa dalla scrivente difesa, l'Istituto Comprensivo ha palesato le ragioni della rettifica del punteggio,



ossia che la qualifica ASACOM non rientri tra i titoli valutabili al punto 3 dell'allegato A/1 e al punto 2 dell'allegato A/5 del D.M. 89/2024.

Tale motivazione si manifesta del tutto illegittima e fuorviante.

Nel D.M. 89 del 21 maggio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto all'aggiornamento delle graduatorie di 3° fascia di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027, statuendo, in ordine ai **titoli di cultura** che:

➤ Per il profilo di Assistente Amministrativo, ai fini del riconoscimento di 1,50 punti di cui al n. 3) di pag. 20 del DM 89/2024, fosse necessario: *"Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 D.Lgs.13/2013, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)."*

➤ Per il profilo di Collaboratore Scolastico, ai fini del riconoscimento di 1 punto di cui al n. 2) di pag. 28 del DM 89/2024, fossero necessarie: *"Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell'IeFP, di competenza regionale, ma con valore nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni."*

L'Attestato ASACOM, prodotto dalla ricorrente in sede di stipula del rapporto di lavoro con l'Istituto Scolastico resistente, costituisce un certificato rilasciato dall'Ente accreditato dalla Regione Sicilia E.S.F.O., all'esito di un corso della durata di 944 ore, finalizzato alla **facilitazione dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche**, nello specifico *"L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili facilita l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche, stimolando l'autonomia e la*



socializzazione con il gruppo classe al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e supportare la partecipazione alle diverse attività. Opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Il profilo è distinto da quello del docente di sostegno e dall'assistente di base e igienico-personale."

Orbene, nella certificazione ASACOM, si specifica espressamente – a pag. 1 - che il certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge quadro n°845/1978, come richiesto dalla normativa in materia, nonché dal punto 3) della tabella allegata A/2 al D.M. 89/2024.

In più, la certificazione ASACOM viene espressamente rilasciata al termine di un corso socio-assistenziale al fine di facilitare **l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche** (quindi si tratta di un **operatore assistenza educativa ai disabili, sic!**), accreditato Assessorato Regionale della Istruzione e della Formazione professionale (cfr. pagina 1 del predetto attestato). *Ad abundantiam*, si precisa, infine, che l'ESFO è un Ente Superiore di Formazione accreditato con la Regione Sicilia dal 1987 che si occupa di formazione professionale in tutti gli ambiti, con un vasto programma IEFP, e si sviluppa in tutto il territorio regionale.

In ragione di tutto quanto sin d'ora espresso, dunque, codesto On.le Tribunale non potrà che accertare la validità del titolo di ASACOM, valutabile come titolo culturale posseduto dalla ricorrente, con conseguente attribuzione alla stessa del punteggio spettante in base punto 2) della tabella A/5 e al punto 3) della tabella allegata A/2 del D.M. 89/2024.

4). RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato in capo alla [REDACTED] un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, in seguito alla rettifica del punteggio della graduatoria, la ricorrente ha dovuto subire gli effetti di tale decreto con conseguente annullamento del contratto



di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerente al predetto contratto, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considera solo di fatto.

Inoltre, la ricorrente sta subendo e subirà un ingiusto danno anche dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2024/2027, nonché non potrà avere accesso ad alcuna supplenza.

Tale contegno illegittimo delle amministrazioni resistenti ha determinato nei confronti della ricorrente, dunque, un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, deducibile dalla mera consultazione delle graduatorie definitive di ciascun istituto scolastico (doc.11) nelle quali è inserita la ricorrente, che, con il nuovo punteggio, viene superata in media da 50 persone in ciascuna graduatoria, con conseguente macroscopica riduzione delle possibilità di essere convocata per un incarico lavorativo.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto per la ricorrente, meritevole di ristoro patrimoniale.

4). SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA.

In ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, per ragioni di sinteticità, appare ampiamente sufficiente riportarsi ai motivi di cui sopra in ordine alla palese illegittimità, erroneità ed illogicità dei provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico.

Sulla sussistenza dei requisiti ai fini della configurabilità del *periculum in mora*, invece, s'intende porre all'attenzione di codesto On.le Tribunale adito quanto segue.

Richiamando le difese sin d'ora esposte, nella fattispecie *de qua* si ravvisa indubbiamente un pregiudizio grave e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) nella



situazione giuridica della ricorrente, meritevole di tutela immediata, atteso che l'illegittima rettifica *in peius* del punteggio effettuata dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò, ha determinato la ricollocazione in graduatoria della Sig.ra [REDACTED] la quale si è vista riposizionata drasticamente in tutte le graduatorie degli istituti scolastici della provincia di Messina, con immediato nocumento per la stessa. Conseguentemente, la sig.ra [REDACTED] si è vista limitare i nuovi conferimenti di incarichi non solo per quest'anno, ma per tutto il triennio 2024-2027 (per aggiornare la propria posizione, la ricorrente dovrebbe attendere il bando ATA III fascia del 2027).

Il *periculum in mora*, dunque, sussiste in ragione dello stato di disoccupazione e della perdita irreparabile dell'occasione di lavoro, tale da compromettere anche le aspettative professionali per gli anni scolastici successivi a quello in corso.

A tal uopo, prendendo visione delle graduatorie definitive di buona parte delle scuole della provincia di Messina (cfr. doc.11) per cui la ricorrente ha proposto domanda, è di tutta evidenza che con il nuovo punteggio, la sig.ra Turrisi viene superata in media da circa 50 persone in ciascuno Istituto², con conseguente impossibilità di ottenere un incarico lavorativo.

La giurisprudenza in materia è concorde nell'affermare che la mancata attribuzione del punteggio, nella graduatoria, comporta un notevole pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell'assunzione a tempo determinato, che non appare poter essere riparato per equivalente, all'esito del tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito³.

² Nello specifico, la ricorrente, in conseguenza della rettifica *in peius* del punteggio, si è trovata superata in graduatoria da: 59 persone nell'ITC Merendino Capo d'Orlando, 44 persone nell'Istituto comprensivo di Lipari, 64 persone presso l'Ic Foscolo di Barcellona, 74 persone presso l'Istituto tecnico tecnologico E. Majorana di Milazzo etc... (cfr. doc.11).

³ In un caso analogo, riguardante docenti nella medesima situazione della ricorrente, il Tribunale di Messina ha così statuito "ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdizionale, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose" (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).



L'irreparabilità del pregiudizio è evidente: la ricorrente, in virtù della rettifica della propria posizione in graduatoria, non avrà la possibilità di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, al quale certamente avrebbe avuto accesso con il corretto punteggio alla stessa spettante.

A riprova di ciò, il fatto che dal momento in cui le è stato rettificato il punteggio, non le è più pervenuta alcuna mail di convocazione, mentre prima di essere convocata per la supplenza presso l'istituto scolastico Capizzi-Cesarò, le arrivavano anche due-tre mail al giorno.

Si consideri, altresì, che prima di conseguire gli ulteriori titoli che le consentissero di proporre domanda per la provincia di Messina (al fine di avvicinarsi al proprio Paese di provenienza), la [REDACTED] ha presentato, negli anni, sempre domanda in provincia di Torino, consapevole che con quel punteggio (cfr. doc. di convalida IT MAJORANA) non sarebbe stata convocata presso alcuna scuola in Sicilia.

Ad oggi, avendo conseguito ulteriori titoli nel triennio appena trascorso⁴, riponendo legittimo affidamento nell'aggiornamento del proprio punteggio, decideva di presentare la propria domanda per accedere alle graduatorie degli istituti della Provincia di Messina, potendo finalmente aspirare ad ottenere un lavoro in Sicilia che oggi, in ragione del decreto di rettifica, le viene negato.

Ma il pregiudizio grave ed irreparabile va ancora oltre a quanto appena rappresentato.

Il Dirigente Scolastico, con il decreto di annullamento in autotutela del 10.10.2024 del contratto a tempo determinato, ha impedito l'attribuzione alla [REDACTED] del punteggio per il rispettivo titolo di servizio maturato nell'arco dei giorni lavorati.

Pertanto, anche con riferimento a tale profilo si ravvisa il pregiudizio nel ritardo, in ragione della privazione di un punteggio utile a maturare ulteriori "titoli di servizio", con conseguente ulteriore riduzione delle possibilità di fare domanda di

⁴ In data 27/01/2023 conseguiva il Diploma di laurea, in data 19/12/2023 conseguiva la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, nel triennio 2020-2023 maturava titoli di servizio attraverso le supplenze in diverse scuole come da domanda 2024-2027.



accesso non solo alle graduatorie di terza fascia, ma anche alle graduatorie di prima fascia.

Le graduatorie di prima fascia del personale ATA sono elenchi provinciali permanenti in cui vengono inseriti i candidati che hanno maturato almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio come personale ATA nella scuola statale e, a differenza delle graduatorie di terza fascia, conferiscono la possibilità di accesso ad incarichi a tempo indeterminato, con la garanzia di un rapporto stabile di lavoro.

La possibilità di presentare tale domanda è consentita annualmente, a differenza delle graduatorie di terza fascia che vengono aperte ogni triennio.

Orbene, a seguito della rettifica del punteggio in ordine ai titoli di cultura e della mancata quantificazione dei giorni di servizio resi nell'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò, la sig.ra [REDACTED] si è vista ulteriormente lesa nella possibilità di accedere, il prima possibile, alle graduatorie di prima fascia, subendo, dunque, un'ulteriore lesione del proprio diritto al lavoro tutelato dall'art. 4 della Costituzione. Difatti, con il punteggio rideterminato sia in ordine ai titoli culturali che ai titoli di servizio, alla ricorrente, con ogni probabilità, atteso che non riuscirà a prendere servizio certamente per l'anno 2024-2025, verrà postergata (di almeno due anni rispetto a quelli preventivati), la possibilità di accesso alle graduatorie di prima fascia.

Non da ultimo, occorre sottolineare che la ricorrente, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio, con conseguente ricollocamento in graduatoria, non ha più lavorato ed è quindi priva di occupazione e di qualsiasi entrata economica.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), - atteso che nell'anno scolastico 2023/2024, con il punteggio rettificato, le risulta impossibile accedere a qualunque Istituto nella provincia di Messina, dove è stata presentata la domanda per le graduatorie di 3° fascia - comportano la necessità assoluta della concessione della tutela cautelare, inaudita altera parte, dal



momento che, nell'attesa del definitivo provvedimento giurisdizionale, il diritto soggettivo *de quo* risulterebbe già leso.

◇◇◇

Tutto ciò premesso, la ricorrente Sig.ra [REDACTED] come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, affinché, previ gli incombeni di rito, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare**, anche *inaudita altera parte*, sussistendo il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0005854 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 5876 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò);
- 2) **Nel merito**, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0005854 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 5876 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò), e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;
- 3) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto di tutte le 30 scuole in cui è stata presentata la domanda, per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo di Cesarò;



4) Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato;

5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, tutti da determinarsi anche in via equitativa.

6) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.

In via istruttoria: ordinare ai resistenti l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo del ricorrente con tutta la documentazione allegata.

Con riserva di integrare e/o modificare la domanda e/o le richieste istruttorie anche a seguito dell'esame dell'appostazione processuale delle controparti.

Si allegano:

- doc.1 - Decreto convalida C.S. [REDACTED] del 10.10.2024;
- doc.2 -Decreto autotutela [REDACTED];
- doc. 3 - Domanda di inserimento graduatorie triennio 2024-2026;
- doc. 4 - Domanda di inserimento graduatoria 2021-2023;
- doc. 5 - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato;
- doc. 6 - documentazione domanda 2024-2027;
- doc. 7 - istanza di avvio del procedimento 10.10.2024;
- doc. 8 - prot [REDACTED]
- doc. 9 - Riscontro nota dell'Istituto del 14.10.2024;
- doc. 10 - DECRETO DI CONVALIDA ASACOM ITI MAJORANA;
- doc. 11 – Graduatorie scuole provinciali;
- doc.12 – DM 89 del 21.05.2024.
- doc.13 – elenchi enti accreditati.



Ai sensi del Decreto Legge 98/11, e di ogni altra normativa vigente in materia, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; si dichiara, altresì, che trattasi di controversia esente per motivi reddituali.

Sant'Agata di Militello lì, 17/10/2024

Avv. Teresa Starvaggi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Premesso che il ricorso avente per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0005854 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 5876 del 10/10/2024 emesso dall'Istituto Comprensivo Capizzi-Cesarò) della [REDACTED], deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto del personale ATA della Provincia di Messina, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerato che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

si chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIM e/o UDR o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Avv. Teresa Starvaggi



Nota redazionale per facilitare la lettura dell'atto con allegati interattivi ex DM 37/18

Gli allegati sono indicati nel testo dell'atto con link ipertestuali in ossequio all'art. 4, co. 1 bis, del D.M. 55/14 aggiunto dal D.M. 37/18. È sufficiente cliccare "CTRL +CLIC PER APRIRE COLLEGAMENTO" sui campi evidenziati [all. X] per visualizzare i rispettivi allegati, purché tutti i files siano stati precedentemente scaricati nella medesima cartella.

Vale altrettanto anche per le successive memorie.

Ciò contribuisce, insieme alle caratteristiche d'impaginazione facilitanti la lettura dell'atto, all'aumento automatico ope legis del +30% degli onorari ex art 4 co. Bis DM 55/14.

